

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
dell'8 maggio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valpiana, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone,

Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valpiana, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANTINI: « Legge quadro sulle professioni intellettuali » (2708);

TAORMINA: « Disposizioni in materia di prescrizione del reato e di sospensione condizionale della pena » (2709);

TAORMINA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di reati commessi dagli appartenenti alle Forze dell'ordine in servizio di pubblica sicurezza » (2710);

TAORMINA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla organizzazione e sul funzionamento dei servizi di ordine pubblico » (2711);

FONTANA: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione dello scorporo » (2712);

FONTANA: « Disposizioni per l'assegnazione dei seggi rimasti vacanti alla Camera dei deputati nella XIV Legislatura » (2713);

ZANOTTI: « Modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di utilizzo a fini terapeutici dei farmaci contenenti derivati naturali e sintetici della pianta “*cannabis indica*” » (2714);

SINISCALCHI: « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (2715);

PISICCHIO: « Regolamentazione giuridica dei partiti politici » (2716);

PISICCHIO: « Conferimento di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2717).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 maggio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1218. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000 » (*approvato dal Senato*) (2707).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BUFFO ed altri: « Disposizioni per la realizzazione di locali per la celebrazione

delle esequie civili o di confessioni religiose minoritarie » (2008) *Parere delle Commissioni V e XII.*

II Commissione (Giustizia):

MAZZOCCHI e ASCIERTO: « Modifiche al codice civile concernenti la disciplina degli agenti di assicurazione » (2294) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e XI.*

XI Commissione (Lavoro):

BOCCHINO: « Disposizioni in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio » (2445) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 6 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione è la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei consorzi fluviali dell'Adda, Oglio, Ticino, per gli esercizi 1999 e 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 71).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sul costo del lavoro pubblico, riferita all'anno 2000 (doc. XC, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 3 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 4 e 11 aprile 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di coordinatore dell'ufficio studi e rapporti istituzionali, nell'ambito dell'ufficio del Segretario ge-

nerale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla dottoressa Anna NARDINI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 8 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S n. SMA 002/2002 relativo allo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter — JSF (99).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 giugno 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA
RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (2144)**

(A.C. 2144 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SU-
GLI ULTERIORI EMENDAMENTI PRE-
SENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2144 - Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Imposta sul reddito).

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente del 23 per cento fino a 100.000 euro e del 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali, con conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;

b) per quanto riguarda l'imponibile:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;

2) progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido; *non profit* e attività svolta nel campo sociale, assistenziale, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;

5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;

6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;

7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;

c) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;

4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;

d) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

4) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

e) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Imposta sul reddito).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4 e 8.

3. 70. (ex 4. 1.) Giordano, Russo Spina.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 8;

all'articolo 9, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando gli stanziamenti del bilancio statale al 31 dicembre 2002 incrementati del 10 per cento annuo e relativi alle spese tese a garantire almeno l'attuale livello di spesa sociale del paese.

3. 71. (ex 9. 4.) Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 8;

all'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificassero scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. 85. (ex 9. 24.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. (*Imposta sul reddito*). — 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

a) per quanto riguarda l'imponibile:

1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino 15 mila euro per

un nucleo familiare di due persone, fino a 17-18 mila euro per un nucleo con tre persone e fino a 20-22 mila euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di *handicap*, casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione, sanità, istruzione, formazione, ricerca, assicurazioni, previdenza, collaborazioni familiari ed assistenza con particolare riferimento a quella rivolta in favore dei soggetti non autosufficienti, erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

5) riduzione del numero degli scaglioni prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie, tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi, fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsabile ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure

erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società;

8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

c) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributa-

rie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20 mila milioni di euro;

e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e attuazione prioritaria del sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), punto 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste dal seguente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

*** Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. (*Imposta sul reddito*). — 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

a) per quanto riguarda l'imponibile:

1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino a 15.000 euro per un nucleo familiare di due persone, fino a 17.000-18.000 euro per un nucleo con tre persone e fino a 20.000-22.000 euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia, con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di *handicap*; casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione; sanità; istruzione; formazione e ricerca; assicurazioni; previdenza; collaborazioni familiari ed assistenza, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti; erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

5) riduzione del numero degli scaglioni, prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi e fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsato ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società;

8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali, sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

c) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a 50.000 euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20.000 milioni di euro;

e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e sua

attuazione prioritaria dal sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), numero 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste dal presente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

* **3. 57.** (ex 3. 134. seconda versione) Pinza, Visco, Pennacchi, Grandi, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Battaglia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Dato l'obiettivo fino alla fine del numero 1 della lettera b) con le seguenti: La riforma dell'imposta sul reddito deve articolarsi come segue:

1) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;

2) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;

3) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 33 per cento;

4) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;

5) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento.

1-bis. La riforma si articola altresì sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

3. 72. (ex 3. 9.) Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: a due le aliquote fino alla fine del comma con le seguenti: gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte, l'articolazione da realizzare sarà la seguente:

- 1) 18 per cento fino a 16.000 euro;
- 2) 31 per cento fino a 31.000 euro;
- 3) 37 per cento fino a 68.000 euro;
- 4) 43 per cento oltre 68.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

a) deduzione e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, *no profit*, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applicato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;

b) modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale. Articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;

c) istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa.

d) inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;

e) regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati dell'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

3. 19. (ex 3. 129.) Grandi, Pistone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: a due le aliquote fino alla fine del comma con le seguenti: gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte; l'articolazione da realizzare è la seguente:

- 1) 18 per cento fino a 20.000 euro;
- 2) 32 per cento fino a 35.000 euro;
- 3) 38 per cento fino a 70.000 euro;
- 4) 44 per cento oltre 70.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

a) deduzioni e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, *no profit*, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applicato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;

b) modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale;

c) articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;

d) istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;

e) inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;

f) regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati del-

l'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

- 3. 1.** (ex 3. 77.) Grandi, Tolotti, Buffo, Dameri, Fumagalli, Zanotti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 40.000 euro.

- 3. 20.** (ex 3. 26.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: , in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale con le seguenti: di un livello di reddito minimo personale, pari a 7.500 euro e correlato al numero di familiari a carico del contribuente,

- 3. 42.** (ex 3. 97.) Lettieri, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione con le seguenti: determinata dall'ISTAT, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione e correlato al numero di familiari a carico;

- 3. 43.** (ex 3. 96.) Nicola Rossi, Benvenuto, Pennacchi, Lettieri, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Pinza, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , correlato al potere d'acquisto.

- 3. 61.** (ex 3. 67.) Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

- 3. 44.** (ex 3. 85.) Benvenuto, Santagata, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Tolotti, Agostini.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) definire deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 62.000 euro relative agli interessi passivi per mutui contratti per acquisto e ristrutturazione di prima casa di abitazione, istruzione universitaria, disagiata sede per lavoratori dipendenti, nonché deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 130.000 euro relative a spese inerenti l'assistenza agli anziani, a soggetti portatori di *handicap*, fisici e psichici, a soggetti portatori di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito.

Conseguentemente, sopprimere i numeri 3) e 4).

- 3. 73.** (ex 3. 10.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

- 3. 45.** (ex 3. 88.) Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Pinza, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ispirate alle scale di equivalenza.

- 3. 21.** (ex 3. 27.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: famiglia, con aggiungere le seguenti: mantenimento del valore delle detrazioni trasformate in deduzioni e.

3. 34. Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: dei figli, aggiungere le seguenti: delle persone a carico,

3. 67. Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , riqualificazione urbana e mobilità dei lavoratori.

3. 22. (ex 3. 79.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale.

* **3. 23.** (ex 3. 117.) Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale.

* **3. 90.** (ex 3. 117.) Di Teodoro.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: previdenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera,

3. 24. (ex 3. 124.) Benvenuto, Giuliotti, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: previdenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di invalidità per causa di servizio,

3. 25. (ex 3. 125.) Benvenuto, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, Battaglia.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: assistenza aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti e.

3. 39. Pinza, Pennacchi, Grandi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: asili nido aggiungere le seguenti: e domiciliare.

3. 59. (vedi 3. 127) Sergio Rossi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: assistenziale aggiungere le seguenti: e di promozione sociale e valorizzazione etica,

3. 65. Patria, Scherini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: e scientifico aggiungere le seguenti: , con previsione di ulteriori deduzioni relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni non profit.

3. 38. Pinza, Pennacchi, Grandi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: potere d'acquisto.

3. 62. (ex 3. 66.) Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) previsione, parallelamente all'entrata in vigore, anche graduale, del nuovo livello di reddito esente, che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, siano comunque garantiti anche ai soggetti che non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure da sostituito d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità stabilite entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'intervento a favore di questi soggetti incapienti avviene previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà. Questi interventi fiscali non possono andare a discapito degli interventi di natura assistenziale e sociale, già previsti o introdotti in futuro, a sostegno delle figure sociali più deboli, con i quali eventualmente si sommano;

3. 9. (ex 3. 71.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) previsione che entro tre anni dall'entrata in vigore i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, pos-

sano essere disposti come imposta negativa, cioè reddito aggiuntivo a disposizione dei soggetti interessati, previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà;

3. 26. (ex 3. 122.) Grandi, Benvenuto, Fluvi, Pistone, Tolotti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) previsione di inserire tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo quelli sostenuti dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;

3. 75. (ex 3. 6.) Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) conferma delle detrazioni più consistenti per i redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi da lavoro autonomo, così come previsto dall'attuale regime;

3. 74. (ex 3. 2.) Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: al fine di fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo, in ogni caso, riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, la deduzione per la contribuzione a forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. 27. (ex 3. 28.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: meglio.

- 3. 33.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: la progressività dell'imposta aggiungere le seguenti: , di aiutare chi è rimasto indietro.

- 3. 58.** Stradiotto, Pinza, Bottino, Frigato, Lettieri, Santagata.

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: particolarmente.

- 3. 35.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare attenzione per le giovani coppie.

- 3. 68.** Di Teodoro.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) istituzione di un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni e/o deduzioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda;

- 3. 80.** (ex 3. 1.) Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) possibilità anche per chi è percettore solo di un reddito personale escluso da imposizione di usufruire, mediante riconoscimento di una « imposta

negativa », degli effetti positivi delle deduzioni previste al numero 3) della presente lettera;

- 3. 28.** (ex 3. 24.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) previsione con decreto delegato dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione nella legge finanziaria dell'anno successivo attraverso le modifiche degli scaglioni di reddito;

- 3. 29.** (ex 3. 70.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) istituzione di una specifica deduzione forfetaria per maggiori spese di produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;

- 3. 30.** (ex 3. 38.) Grandi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore relativi ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, mediante l'esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestatato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

- 3. 31.** (ex 3. 110.) Benvenuto, Pistone, Grandi, Flavi, Cennamo, Tolotti, Coluccini, Buemi.